Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 settembre 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955, n. 844.

Inclusione dell'abitato di Sedini fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari, n. 7643, emesso nell'adunanza del 19 febbraio 1955;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, *titolo* IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane) quello di Sedini, in provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 174. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955, n. 845.

Inclusione dell'abitato di Corchiano fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2367, emesso nell'adunanza del 14 dicembre 1954;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Corchiano, in provincia di Viterbo, limitatamente alla zona delimitata in giallo nell'annessa planimetria in data 31 agosto 1954, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 176. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. 846.

Approvazione dell'atto di concessione per l'impianto e l'esercizio della funicolare aerea da Pieve di Cadore a Col Contras (Belluno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato l'8 giugno 1955 tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e l'Azienda autonoma di soggiorno di Pieve di Cadore, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone da Pieve di Cadore a Col Contras, in comune di Belluno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 177. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. 847.

Inclusione dell'abitato di Naso fra quelli da trasferire parzialmente a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il regio decreto 11 settembre 1919, n. 1820, con il quale l'abitato di Naso, in provincia di Messina, fu incluso nella tabella *D* allegata alla detta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di abitati minacciati da frane);

Considerato che, a seguito dell'accentuarsi del movimento franoso, è risultata la necessità di provvedere, per una parte dell'abitato, allo spostamento in nuova sede;

Visto il voto del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 32908, emesso nell'adunanza del 28 maggio 1955;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'abitato di Naso, in provincia di Messina — limitatamente al rione « Belvedere Grande » — è cancellato dalla tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed è aggiunto, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge predetta (trasferimento di abitati minacciati da frane).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 175. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1955.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 6 settembre 1954, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la nota 12 maggio 1955, con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il dott. Guido Casale quale rappresentante delle imprese di credito in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto, in sostituzione del prof. Francesco Loriga dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Guido Casale è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza delle imprese di credito in sostituzione del prof. Francesco Loriga.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1955

GRONCHI

VIGORELLI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1955
Registro n. 6 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 104. — BAGNOLI

(4947)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 15 settembre 1955.

Norme per la profilassi della mixomatosi del coniglio.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che in una zona del confine occidentale si sono manifestati casi di mixomatosi del coniglio;

Ritenuto necessario ed urgente di adottare speciali misure profilattiche nei riguardi di tale infezione a carattere infettivo e diffusivo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1.

All'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali considerate nell'art. 1 del citato regolamento di polizia veterinaria e delle quali è obbligatoria la denuncia viene aggiunta la mixomatosi dei conigli e delle lepri.

Art. 2.

In caso di manifestazione della malattia tra i conigli domestici il sindaco con propria ordinanza dichiara la « zona infetta », nella quale devono essere applicate, tra l'altro, le seguenti misure:

a) apposizione di tabelle portanti l'iscrizione « zona infetta da mixomatosi dei conigli », da collocarsi ai limiti della zona dichiarata infetta;

b) sequestro delle conigliere e degli allevamenti infetti;

c) divieto di trasportare fuori della zona infetta i conigli vivi o morti e il materiale e gli oggetti atti alla propagazione della malattia;

d) abbattimento dei conigli infetti;

e) distruzione degli animali morti o abbattuti, mediante il fuoco o l'infossamento alla profondità di almeno un metro;

f) sequestro e numerazione dei conigli apparentemente sani e divieto di immettere conigli di altra provenienza nelle conigliere o negli allevamenti infetti;

g) ripetute disinfezioni delle conigliere infette.

Art. 3.

A complemento dei provvedimenti adottati dal sindaco e nei casi di manifestazione della malattia tra i conigli selvatici ed eventualmente tra le lepri, il prefetto con propria ordinanza stabilisce i limiti di una « zona di protezione » entro la quale devono essere applicate le seguenti misure:

a) apposizione di tabelle portanti l'iscrizione « zona di protezione contro la mixomatosi dei conigli e delle lepri », da collocarsi ai limiti della zona interessata;

b) divieto di immettere entro la zona di protezione o di asportare dalla stessa, conigli o lepri vivi o morti;

c) obbligo della vigilanza sanitaria periodica;

d) apposite battute di caccia per la distruzione dei conigli selvatici e delle lepri, sentito il Comitato provinciale della caccia;

e) distruzione, con le modalità di cui al precedente art. 2, degli animali infetti, morti o abbattuti.

Nelle Provincie infette il prefetto ordina altresì che la dichiarazione di provenienza (mod. 4), prevista dall'art. 31 del sopracitato regolamento, sia integrata dall'attestazione veterinaria di cui all'art. 32 del regolamento medesimo.

Art. 4.

Le misure sanitarie previste nei precedenti articoli 2 e 3 sono revocate dopo trascorsi sei mesi dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia. Tuttavia, nel caso in cui tutti i conigli domestici dell'allevamento infetto vengano abbattuti, le misure di cui all'art. 2 sono revocate dopo trascorsi quindici giorni e dopo eseguite le disinfezioni.

Art. 5.

I prefetti della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, il Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Bordolano e Castelvisconti (Cremona), della estensione di ettari 481, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: fiume Oglio;

est: paese di Bordolano;

sud: strada comunale Bordolano-Castelvisconti;

ovest: paese di Castelvisconti e strada comunale fino al fiume Oglio.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Sasso Marconi (Bologna), dell'estensione di ettari 568, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale da Rasiglio al bivio con la strada di rio Verde;

est: strada comunale dal bivio con la strada di rio Verde e Medelana;

sud: strada campestre da Medelana a M. Bonsara;

ovest: strada campestre da M. Bonsara a Rasiglio.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Ascoli Piceno, località Rosara, dell'estensione di ettari 600 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada Salaria, dalle mura della città fino al ponte sul fosso Pescara (Scattoli);

ovest: fosso Pescara fino all'incrocio della strada comunale per Coperso; detta strada fino al bivio della strada vicinale Monte di Rosara; detta strada fino all'incrocio con il fosso Grande; fosso Grande fino alla confluenza col torrente Castellano;

sud: torrente Castellano fino alle mura della città;

est: mura della città, dal Castellano all'incrocio con la strada Salaria.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna), dell'estensione di ettari 300, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada provinciale Bazzanese, dal bivio di Ceretolo a Riale;

ovest: rio dei Bagni, da Riale a Casa Penone;

sud: strada comunale, da Casa Penone e Eremo Tizzano;

est: rio di Tizzano, da Eremo a bivio di Ceretolo.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Gaggio Montano (Bologna), dell'estensione di ettari 370, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: confine con il comune di Castel d'Aiano;

est: confine con il comune di Vergato fino alla strada statale n. 64;

sud: strada statale n. 64 fino a Marano e torrente Marano fino al fosso Prunaro;

ovest: fosso di Prunaro.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Sala Bolognese (Bologna), dell'estensione di ettari 455, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ovest-nord: torrente Samoggia, da podere Santa Cecilia alla confluenza col fiume Reno;

est: fiume Reno fino alla tenuta Il Conte; strada comunale fino a scolo Dosolo; scolo Dosolo fino a Praderia Bolella;

sud: strada comunale, da Praderia Bolella al torrente Samoggia.

(4920)

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Castello d'Annone (Asti), della estensione di ettari 620, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: partendo dal bivio della strada comunale (cascina Montanaro-Poggio) segue per Poggio, passa all'Alberone, frazione Crocetta, di qui, sempre per la medesima vicinale, per C. Riva fino a quota 178, devia quindi ad ovest per la strada vicinale che porta alla frazione Bordoni; di qui strada comunale passante per scuole frazione Monfallito, C. Marcantonio, C. Montanara, raggiunge il punto di partenza.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Castelletto d'Erro (Alessandria), dell'estensione di ettari 474 delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada vicinale Devo-Casa Cresta-Sicon e Caveisi;

ovest: strada comunale Bistagno-Casa Salamanca-Casa Cresta;

sud: strada vicinale San Michele-Casa Moira;

est: Casa Moira, rio Sacot-Casa Caveisi.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Fresonara e Boscomarengo (Alessandria), della estensione di ettari 350, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada vicinale Pagliara;

est: rio Cervino;

sud: rio Acqua Nera;

ovest: strada comunale-Fresonara Basaluzzo-roggia Boscomarengo.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Pareto (Alessandria), dell'estensione di ettari 360, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: cascina Albareta; tratto confine del comune di Malvicino; rio Roboaro;

sud: rio Roboaro; strada vicinale per Monteacuto; strada comunale per Monteacuto;

ovest: dorsale Piantorina; strada comunale Roboaro-Malvicino;

est: dorsale cascine Plazi; dorsale e punte Monteacuto.

(4892)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Gualdo Tadino (Perugia), dell'estensione di ettari 464 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: crinale di monte Maggio e fosso della Bastia;

sud: fosso Lacenaie, pineta demaniale e strada;

est-nord est: strada di Valsorda e crinale Falcinesca;

ovest: fosso Aia Martina, strada di Valmare e costone Sparagaia.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Valtopina (Perugia), dell'estensione di ettari 1300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud direttrice piana Picotti, fosso Bellani, Sasso sponda destra del fosso della valle fino allo spartiacque;

est: dal crinale dei monti di Santa Cristina e poggio e spartiacque che limita anche il confine del comune di Valtopina con il comune di Foligno e quello di Nocera Umbra;

nord: sponda sinistra dal monte di poggio al fosso Fondello fino a casa Falcioni;

ovest: fiume Topino.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di San Giustino, frazioni Fiume e Colcello (Perugia) dell'estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: con la provincia di Arezzo;

ovest, *sud* ed *est*: con la proprietà del marchese Paolo Bufalini di San Giustino.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Spoleto, località Pompagnano (Perugia), della estensione di ettari 1000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: C. Torricelle;

est: la Palazzetta, fosso di Pompagnano;

sud: fosso di Pompagnano;

ovest: sentiero Cerqueto, Meggiano, mulattiera Meggiano, Montelirossi, rio Cinquaglia.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Città di Castello, località Fraccano (Perugia), del l'estensione di ettari 460 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale Fontecchio; vocabolo Salebbio;

est: vocabolo Salebbio; strada al vocabolo Sterlingo; vocabolo Cille;

sud: strada comunale Città di Castello-Montemaggiore fino all'incrocio della strada vicinale per Farneto e seguendo la stessa strada fino alla proprietà fratelli Silvestrini e Gatti;

ovest: fosso delle Zanzare; vocabolo Gufara; strada vicinale da villa Dini alla strada comunale per Fontecchio.

(4833)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 22 settembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	624,80	624,85	624,80	624,76	624,79	624,81	624,85	624,80	624,80
$ Can.	632 —	632,25	632,25	632 —	631,85	632 —	632 —	632,25	632 —	632 —
Fr. Sv. lib.	145,81	145,80	145,78	145,81	145,80	145,76	145,81	145,81	145,81	145,81
Kr. D.	90,20	89,20	90,30	90,28	89,96	90,16	90,35	90,28	90,28	90,28
Kr. N.	87,15	87,10	87,35	87,30	86,96	87,15	87,35	87,25	87,30	87,30
Kr. Sv.	120,88	120,90	120,90	120,99	120,86	120,79	121,05	121 —	120,99	120,99
Fol.	164,38	164,45	164,48	164,43	164,47	164,30	164,47	164,43	164,43	164,43
Fr B.	12,52	12,58	12,55	12,535	12,525	12,50	12,545	12,535	12,535	12,535
Fr. Fr.	178,61	178,65	178,58	178,58	178,52	178,58	178,53	178,62	178,58	178,58
Fr. Sv. acc.	142,95	143 —	143,10	143,05	142,96	142,93	143,08	143 —	143,05	143,05
Lst.	1745 —	1745,75	1746,50	1746,50	1745,50	1745,52	1746,75	1746,50	1746,50	1746,50
Dm. occ.	148,76	148,95	148,92	148,92	148,85	148,79	148,95	148,92	148,92	148,92

Media dei titoli del 22 settembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,075
Id. 3,50 % 1902	59,60
Id. 5 % 1935	92,75
Redimibile 3,50 % 1934	82,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,65
Id. 5 % 1936	93,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 settembre 1955

1 dollaro USA.	624,805
1 dollaro Can.	632 —
1 Fr. Sv. lib.	145,81
1 Kr. Dan.	90,315
1 Kr. Norv.	87,325
1 Kr. Sv.	121,02
1 Fol.	164,45
1 Fr. bel.	12,54
100 Fr. Fr	178,555
1 Fr. Sv. acc.	143,065
1 Lst.	1746,625
1 Marco ger.	148,935

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE
DELL'OPERA PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Vista la deliberazione n. 442 in data 12 luglio 1955 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli Uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1954;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo della sede centrale, gruppo *A*, grado gerarchico VIII dell'Opera, 11° dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

III) a quarantaquattro anni nei riguardi dei decorati al valore militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi di famiglie numerose.

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I) e III), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità infanzia, Lungotevere Ripa, 1, Roma, entro il giorno 15 dicembre 1955.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 del presente bando.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (pubblicazioni, monografie, studi, certificati di servizio prestati, ecc.).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità infanzia, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria

di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato su carta da bollo da L. 100 di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *h*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro 1°) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) diritto del lavoro e assicurazioni sociali;
8) nozioni di statistica (Statistica teorica generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche. Statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche);
9) legislazione amministrativa con speciale riferimento all'Opera nazionale maternità infanzia;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di sapere tradurre correttamente dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta come prescritto dall'art. 6 del regolamento organico del personale dell'Opera.

Per l'espletamento del concorso si osserveranno le norme e modalità di cui alla deliberazione del Consiglio centrale del 1° febbraio 1955.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 11° di gruppo *A*. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vice-segretari che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 11° (VIII del personale dell'Opera), gruppo *A*, del ruolo amministrativo della sede centrale con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di pari grado e gruppo ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vice-segretari, invece, che a giudizio della Commissione per il personale, fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, anche durante il periodo di prova, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 26 agosto 1955

Il presidente: URBANO CIOCCETTI

Il direttore generale: A. CELLINI

(4899)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per conseguire l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della legge citata che attribuisce al Ministro per le finanze la competenza a fissare con proprio decreto la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;

Ritenuta la necessità di indire gli esami in parola;

Decreta:

Per l'anno 1955, gli esami di idoneità per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, avranno luogo in tutte le circoscrizioni giudiziarie, sede di procura della Repubblica, nel mese di novembre 1955.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1955
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 258

(4959)

PREFETTURA DI AREZZO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visti i decreti prefettizi n. 17360 del 12 luglio 1955, e n. 20881 del 29 agosto 1953, concernenti la dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto prefettizio n. 21164 del 31 dicembre 1952, modificato con successivo decreto prefettizio n. 2568 del 13 giugno 1953;

Considerato che, a seguito della rinuncia da parte degli assegnatari, si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Chiusi della Verna (2ª Vallesanta) e Bucine (3ª Badia Agnano);

Tenuti presenti l'ordine di graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti in narrativa, i seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Pierini Dino: Chiusi della Verna (2ª Vallesanta);
Rombolà Gildo: Bucine (3ª Badia Agnano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 16 settembre 1955

p. *Il prefetto*: BEVIVINO

(4942)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.